



## LE FERIE NON GODUTE VANNO SEMPRE PAGATE

*Un diritto insopprimibile, maturano anche durante i periodi di malattia.*

Le ferie sono un diritto indisponibile, irrinunciabile e incomprimibile, continuano a maturare anche durante i periodi di malattia e il dipendente che non ne possa fruire ha diritto al compenso sostitutivo. Anche quando al termine di un periodo di malattia egli non ha potuto usufruire delle ferie per intervenuta dispensa dal servizio.

Della questione si è dovuto recentemente occupare il Consiglio di stato, confermando due sentenze del Tar del Lazio e del Tar del Veneto, che avevano riconosciuto ad altrettanti dipendenti della Polizia di stato il diritto alla monetizzazione delle ferie non godute e maturate non solo prima della malattia ma anche dopo il suo inizio e contro le quali si era appellato il Ministero dell'interno (sentenza n. 8100/2010). La sentenza consente anche di individuare un concreto caso al quale applicare la disposizione del vigente contratto scuola, secondo cui il periodo di ferie non è riducibile per assenze per malattia (art. 13, quattordicesimo comma). Il Ministero dell'interno non aveva inteso non riconoscere il compenso relativo ai periodi di ferie maturati prima dell'assenza per salute e non utilizzati a causa dell'intervenuto stato di malattia ma ai giorni di ferie acquisiti dopo il suo inizio, contestando che durante la malattia potesse continuare la maturazione. La giurisprudenza del Consiglio di Stato, invece, ha più volte affermato che «il diritto del lavoratore alle ferie annuali, tutelato dall'art. 36 della Costituzione, è ricollegabile non solo a una funzione di corrispettivo dell'attività lavorativa, ma altresì al soddisfacimento di esigenze psicologiche fondamentali del lavoratore».

In altre parole, le ferie retribuite non solo servono a recuperare le forze consumate dal lavoro ma consentono al lavoratore di partecipare più incisivamente alla vita familiare e sociale. Conseguentemente la maturazione del relativo diritto non può essere impedita dalla sospensione del rapporto per malattia del lavoratore. A tale giurisprudenza si è richiamata la sezione VI del Consiglio di Stato per risolvere positivamente il caso di due dipendenti della Polizia, con riferimento anche al compenso sostitutivo di ferie non godute per ragioni non imputabili al lavoratore, derivando esso dal diritto alle ferie.